

STATUTO

Associazione Street Child Italia -



TITOLO I Denominazione, Sede e Durata

ART. 1 (Denominazione e Sede)

È costituita una Associazione denominata "Street Child Italia Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (in breve "ONLUS") che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede legale a Roma, in via Raimondo Scintu 58. Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà eventualmente effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione, con il rispetto delle disposizioni dell'art. 17 e solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

TITOLO II Finalità e attività

ART. 3 (Finalità)

L'Associazione non persegue scopi di lucro ma unicamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è la promozione e protezione dei diritti dei minori, attraverso lo sviluppo di progetti che consentano l'accesso alle strutture educative e ad una educazione di qualità al più alto numero di bambini e ragazzi abitanti in particolare i paesi africani (ma non esclusivamente) e costretti a vivere per strada, con lo specifico target dei paesi più poveri al mondo tra cui Sierra Leone e Liberia, così come più in generale il miglioramento delle loro condizioni di vita e l'empowerment dei nuclei familiari a cui appartengono. Progetti simili potranno essere attivati anche sul territorio nazionale e comunque ovunque ne sia valutata la necessità e possibilità di intervento.

L'Associazione opera in particolare nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, dell'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, dell'istruzione e formazione, come di ogni altra forma di assistenza ai bambini che vivono in condizioni disagiate. L'Associazione intende operare nei paesi in via di sviluppo per il tramite di referenti locali, e organizzerà in Italia la raccolta di fondi da destinare ai progetti prescelti, sia a livello nazionale che internazionale.

In dettaglio, le finalità che l'Associazione si pone sono:

- Promuovere la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (1989), la Carta Africana sui Diritti e il Benessere del Minore (1990/1999) e il Child Right Act of Sierra Leone (2007);
- Migliorare le condizioni di vita e le condizioni sanitarie dei bambini;
- La prevenzione e lotta alla povertà;
- Monitorare ogni eventuale abuso dei diritti umani;
- Fornire una adeguata educazione e consapevolezza in merito ai principi fondamentali dei diritti umani, promuovendone il rispetto e fornendo strumenti adatti ad una partecipazione sociale e comunitaria attiva e attenta ai bisogni e alle richieste di aiuto dei suoi membri;
- Lavorare a fianco delle comunità più povere del mondo per garantire a lungo termine migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali;

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre Associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 4 (Attività)

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come espressamente indicate all'art. 3, ed in particolare:

- promuove la raccolta di contributi ai fondi della Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizione, lasciti o attraverso qualsiasi altri mezzo;
- Promuove o organizza campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- promuove l'organizzazione di seminari, convegni, mostre, riunioni ed esibizioni e ogni altra attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi della Associazione;
- promuove la costituzione e l'aggregazione di associazioni e fondazioni di natura caritatevole, che hanno lo stesso scopo da perseguire.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III Soci

ART. 5 (Soci)

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, incluse altre associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Sono associati tutti coloro che, avendo preso debita nota della visione e della

missione di Street Child Italia Onlus, con la richiesta di adesione dichiarano espressamente di condividerle in pieno, e intendono partecipare all'attività dell'Associazione, previa conferma della loro ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Ammissione dei Soci e categorie)

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal giorno della delibera di accettazione validamente adottata dal Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e/o passivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota annuale che verrà definita dall'Assemblea dei Soci. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.

Le possibili categorie di soci sono le seguenti:

- Ordinari: i soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione,

operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

- Sostenitori: i soci sostenitori sono coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie; i soci sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati sulle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione;

- Onorari: i soci onorari sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione: vengono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci;

- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

ART. 7 (Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione, o estinzione nel caso di enti e persone giuridiche.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o del regolamento o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.



Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

TITOLO IV Organi Sociali

ART. 8 (Organi)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

ART. 9 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ART. 10 (Assemblea Ordinaria)

All'Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

ART. 11 (Assemblea Straordinaria)

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Tesoriere. I Consiglieri i quali, alla scadenza del terzo mandato consecutivo, si trovino a ricoprire la carica di Presidente o di Tesoriere, potranno essere eletti nuovamente per un ulteriore mandato, purché confermati nelle cariche rispettivamente di Presidente e di Tesoriere; in caso di mancata conferma, decadono ipso facto dalla carica di Consiglieri. Qualora il Presidente o il Tesoriere o entrambi cessino o decadano anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio nomina tra Consiglieri in carica un nuovo Presidente e/o Tesoriere. Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi o decada anticipatamente la carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può cooptare un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. La sua nomina verrà ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il Consigliere cooptato rimarrà in carica fino alla scadenza del

suo mandato a prescindere dall'anzianità di carica maturata dal Consigliere sostituito.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio può designare al proprio interno un Comitato Esecutivo, composto al massimo da 5 membri compreso il Presidente del Consiglio Direttivo, definendone i compiti. Parimenti il Consiglio può designare un Comitato Scientifico, i cui membri possano essere anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore dell'Associazione designando un esterno al Consiglio oppure dando la delega per la gestione dell'Associazione ad uno dei Consiglieri. Al Consigliere delegato alla funzione di Direttore dell'Associazione può essere corrisposto un compenso. Il Consiglio Direttivo determina il compenso, i compiti, i poteri del Direttore dell'Associazione.



ART.13 (Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART. 14 (Tesoriere)

Il Tesoriere ha il compito di assistere e sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Più in particolare, al Tesoriere sono attribuiti i seguenti compiti:

- sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge;
- sovrintendere alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge;
- illustrare il bilancio annuale all'Assemblea dei Soci;
- assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell'Associazione.

Il Tesoriere, unitamente al Presidente, ha l'onere di richiedere ai singoli Consiglieri l'espressione da parte loro di autovalutazioni annuali sull'impegno e sull'operato in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa all'interno delle quali segnalare anche eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse con l'Associazione stessa. Dette autovalutazioni, cumulativamente a quelle del Presidente e del Tesoriere, formeranno oggetto di espressione dell'autovalutazione annuale.

Al Tesoriere sono conferiti, in caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento del Presidente, tutti i poteri del Presidente stesso così come disciplinati dal precedente art. 13.

In caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento sia del Tesoriere che del Presidente, i loro poteri, così come disciplinati dal precedente art. 13 e dal presente articolo, sono conferiti al Consigliere più anziano in ordine di età anagrafica.

TITOLO V

Patrimonio, Esercizio Finanziario, Scioglimento e Liquidazione

ART. 15 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale;
- g) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche.

e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;

h) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;

i) da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;

j) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano possibili o imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 16 (Esercizio finanziario)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 17 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, come richiesto dall'art. 28 comma 4 lettera b) e c) Legge n. 49/87.



TITOLO VI Disposizioni finali

ART. 18 (Clausola compromissoria)







La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 19 (Legge applicabile)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia, ed in particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Firmato

Inizio

